



CITTA' DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE VI**

CONS. CIRC.LE N. 77/09

N. MECC. 200904192/89

**PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE VI  
IL GIORNO 7 LUGLIO 2009**

nella sala delle adunanze consiliari del Centro Civico di Via S. Benigno, 22, con convocazione d'urgenza, avvenuta nelle prescritte forme, si è riunito il Consiglio della Circoscrizione Amministrativa 6, del quale sono membri i Signori:

AGLIANO	DEL VENTO	NICOLA
BATTAGLIA A.	GARCEA	PACHI'
BATTAGLIA V.	GROSSO	PIARULLI
BORIO	LICARI	POGGI
CATIZONE	LOVITO	SATURNINO
CONTICELLI	MAROCCO	SCAGLIOTTI
COSTAMAGNA	MAZZEI	SCAVELLO
CRESCIMANNO	MOIOLI	

Il Presidente Luigi MALARODA e il Consigliere Anziano Vincenzo MISURACA

Risultano assenti i Consiglieri: COSTAMAGNA – MAROCCO

In totale n. 23 Consiglieri presenti.

con l'assistenza del Segretario Dott. Paolo CAPOLONGO per discutere in

**SEDUTA PUBBLICA**

il seguente provvedimento così indicato all'Ordine del Giorno:

**ART. 42 COMMA 2. ORTI URBANI ZONA ARRIVORE. MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO.**

## CITTÀ DI TORINO

CIRC.6 BARR.MILANO-FALCHERA-R.PARCO-BARCA-BERTOLLA-REBAUDENGO-  
VILLARETTO

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: ART. 42 COMMA 2. ORTI URBANI ZONA ARRIVORE: MODIFICHE AL  
REGOLAMENTO.

Il Presidente, a nome della Giunta Esecutiva riferisce

Con deliberazione n. mecc. 200506611/89 del 22/9/2005 il Consiglio Circostrizionale ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione e gestione degli orti urbani, siti in zona Parco dell'Arrivore .

Con determinazione n. mecc. 0509190/89 del 28 ottobre 2005 si approvava il bando per l'assegnazione degli orti e la costituzione di una Commissione Tecnica per l'approvazione della graduatoria. La Commissione riunitasi il 29/03/06, ha esaminato le domande pervenute ed attribuito i relativi punteggi costituendo la graduatoria per 160 assegnatari.

La Commissione recependo quanto contenuto nella deliberazione del 22/9/2005 sopra citata, ha, altresì, indicato i principi fondamentali da riportare nel Regolamento per la gestione dei citati orti urbani.

Con Determinazione Dirigenziale del 17/5/06 (n. cronologico 63/06) è stato approvato il Regolamento per la gestione degli orti urbani zona Parco dell'Arrivore.

L'art. 11 del Regolamento demanda al Consiglio di Circostrizione, l'adozione di eventuali modifiche al Regolamento stesso.

Con deliberazione n. mecc. 2008 07641/89 dell'11 dicembre 2008 venivano apportate le modifiche al Regolamento, resesi necessarie nel periodo trascorso.

Successivamente a tale data e dopo un monitoraggio da parte degli uffici tecnici si rende necessario ridefinire ulteriormente alcuni articoli del Regolamento relativi a caratteristiche tecniche inerenti le coltivazioni e la costruzione di reti antigrandine . Così come occorre ridefinire i compiti del Comitato di gestione indicati all'art. 3.

Le modifiche apportate all'art. 1 trovano ragione nella considerazione che l'ultima graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 29 del 14/3/08 comprendente 105 iscritti in attesa di orti disponibili, non è ancora esaurita.

Occorre, pertanto, provvedere ai sensi dell'art. 11 del Regolamento per la Gestione degli orti siti in zona Parco dell'Arrivore, all'approvazione delle modifiche al Regolamento stesso relativamente agli articoli: 1 – 3 – 6 – 6bis – 7 – 8; è stato introdotto l'art. 8bis.

Gli articoli riformulati e il nuovo articolo introdotto sono di seguito indicati:

Art. 1)

La Circostrizione 6 assegna ai cittadini ultrasessantenni, residenti nella Città di Torino, con priorità ai residenti in Circostrizione, che ne facciano richiesta, un appezzamento di terreno da destinarsi a orto, di circa 100 mq. per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1 marzo 2009 per chi

è già concessionario a tale data.

Allo scadere dei 5 anni (1 marzo 2014) sarà possibile ripresentare la domanda a seguito di nuovo bando.

Le assegnazioni effettuate nel corso dei 5 anni da marzo 2009, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc..) avranno scadenza contemporanea a quella degli altri orti. (1 marzo 2014)

In caso di decesso, all'intestatario potrà subentrare un familiare convivente, purchè alla data dell'evento posseda i requisiti richiesti dal bando e l'iscrizione nello stato di famiglia del defunto intestatario al momento dell'iscrizione di quest'ultimo nella graduatoria.

In assenza di familiari conviventi o non in possesso dei requisiti richiesti si procederà a nuova assegnazione secondo le modalità e la durata del 3° comma.

Ogni due anni a partire dal marzo 2010 con apposito provvedimento verrà predisposto un bando per l'assegnazione degli orti che dovessero rendersi disponibili nei due anni successivi.

Ferme restando le assegnazioni già effettuate, con scadenza 1 marzo 2014, al bando che sarà pubblicato il 1° marzo 2010 e a quelli successivi, potranno partecipare esclusivamente i cittadini residenti in Circoscrizione e che abbiano un'età superiore ai 50 anni.

L'assegnazione avverrà sulla base di un'apposita graduatoria, che sarà predisposta secondo i parametri indicati dal bando con i relativi punteggi.

I cittadini, non assegnatari di orto, residenti in Circoscrizione e in possesso dei requisiti richiesti dal bando potranno presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria che avrà validità due anni.

Durante tale periodo, qualora si rendessero disponibili degli orti, a causa di rinuncia, trasferimento, decesso o revoca, gli stessi potranno essere riassegnati attingendo dalla graduatoria.

Al bando che sarà predisposto con provvedimento e pubblicato alla data di scadenza di tutte le assegnazioni (1 marzo 2014) potrà partecipare anche chi è già stato assegnatario negli anni precedenti. In questo caso verrà attribuito un punteggio in base al numero di anni di assegnazione precedente.

#### Art. 3)

Gli orti saranno gestiti da un Comitato di gestione, formato da una rappresentanza (massimo 10 persone) degli assegnatari eletta a maggioranza, che durerà in carica 2 anni per il primo mandato (2008-2010) e un triennio per i successivi, nominato con determinazione dirigenziale e che avrà la funzione di coordinamento tra gli assegnatari e la Circoscrizione:

In particolare i compiti del Comitato di gestione sono i seguenti:

- controllare la corretta osservanza delle norme regolamentari
- dirimere le controversie tra gli assegnatari
- stimolare con adeguate proposte progettuali, un proficuo utilizzo dell'area
- incentivare, stimolare e coinvolgere l'interesse degli assegnatari verso le tematiche ecologiche ambientali anche in considerazione dell'inserimento degli orti nell'area parco
- promuovere la collaborazione ad iniziative di aggregazione e socialità con gli allievi delle scuole e con i giovani della città, in un ottica di valorizzazione dei rapporti intergenerazionali
- determinare l'orario di apertura e chiusura orti in base alle stagioni e verificarne il rispetto

Resta in facoltà della Circoscrizione di vigilare e verificare l'operato del Comitato di gestione delegando un coordinatore tecnico.

#### Art. 6)

Sui singoli lotti gli assegnatari non potranno piantare essenze arboree e/o arbustive di alto fusto. Le coltivazioni che si sviluppano in altezza dovranno essere piantate a non meno di cm. 80 dai confini interni. Tutti i materiali di risulta derivanti dalla coltivazione orticola dovranno essere depositati negli appositi cassonetti presso il punto di raccolta Amiat, non essendo consentito l'accensione di fuochi per bruciarli. Gli scarti vegetali potranno essere utilizzati come concime e quindi essere sotterrati nell'orto. Abbandoni di materiali vari negli stradini e nell'area servizi saranno eventualmente rimossi dalla Circoscrizione, previa comunicazione al Comitato di gestione, con addebito delle relative spese da suddividersi tra tutti gli assegnatari in occasione del pagamento della quota annuale.

Art. 6 bis)

E' vietato costruire manufatti sia permanenti che temporanei: si fa eccezione per la posa di rete antigrandine, per la realizzazione di una serra e di una tettoia. La realizzazione delle tettoie di pertinenza a casotti di ricovero attrezzi, deve essere adeguata all'autorizzazione n. 151R/2008 rilasciata dal Settore Denunce Inizio Attività della Città di Torino, depositata presso l'Ufficio Tecnico della Circoscrizione. La realizzazione della struttura e la relativa manutenzione sono a carico dell'assegnatario dell'orto. La realizzazione delle serre non fisse di dimensioni massime di cm. 300 x 400 x 225 di altezza misurata al colmo, da posizionarsi ad almeno cm 80 dalle recinzioni di confine, deve essere a forma di casetta a due falde o a tunnel con paleria a scelta tra legno, ferro e plastica ricoperte con teli di nylon morbido trasparente. La realizzazione della struttura portante della rete antigrandine da effettuarsi con gli stessi materiali utilizzati per la serra non potrà superare l'altezza massima di cm 300 fermo restando il rispetto della distanza di cm 80 dagli orti confinanti. Sono consentiti tamponamenti della recinzione a confine tra i vari orti, esclusivamente con la posa di rete plastificata di tipologia uguale a quella esistente di colore verde ma con altezza non superiore a cm 100. Sono altresì consentiti innalzamenti di cm 50 della recinzione a confine con gli stradini nel rispetto dei materiali di cui sopra.

Ogni opera realizzata in difformità dovrà essere abbattuta o resa conforme a spese dell'assegnatario, ferma restando la possibilità di applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi che regolano la materia.

Art. 7)

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario e dai familiari risultanti dallo stato di famiglia, né concederne a terzi l'uso, pena l'immediata revoca dell'assegnazione. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre previo parere tecnico, in prima istanza un richiamo scritto con diffida a rimuovere entro 10 giorni dalla notifica, il perdurare della violazione. Decorsi i termini il Direttore della Circoscrizione disporrà la revoca dell'assegnazione. Il terreno dovrà essere riconsegnato alla Circoscrizione libero e sgombro da impedimenti entro 30 giorni dalla notifica della revoca. Qualora il concessionario non provveda a riconsegnare l'orto come sopra indicato, si provvederà ad intervenire con l'ausilio dei Vigili Urbani rimuovendo quanto riposto nel casotto degli attrezzi. L'ufficio tecnico provvederà al ripristino del terreno alle condizioni iniziali rendendolo così idoneo per una nuova assegnazione con ristoro della Città dalle spese sostenute per lo sgombero. Ciascun assegnatario non potrà superare un numero di due richiami scritti per violazioni del presente regolamento e perderà d'ufficio l'orto previo attivazione della procedura di revoca. La revoca comporta l'esclusione in caso di partecipazione ai bandi successivi.

Art. 8)

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'Assegnazione e la gestione degli orti urbani della Città

di Torino, il canone annuo da versarsi dagli assegnatari alla Città in un'unica soluzione annua anticipata, sarà di Euro 50,00 (0,50 Euro per mq.) per ciascun orto urbano, per il periodo dell'assegnazione (5 anni), al quale, considerata la valenza sociale dell'iniziativa rivolta alle fasce più deboli della popolazione, non si applicherà la rivalutazione monetaria. Gli assegnatari si accolleranno solamente i costi a consumo delle utenze relative all'energia elettrica e all'acqua, ripartite in parti uguali tra tutti gli assegnatari, secondo quanto stabilito dal costituendo Comitato di Gestione in accordo con la Circoscrizione. In merito alla fornitura d'acqua verrà valutata, in accordo con la Circoscrizione, i Tecnici comunali e il Comitato di Gestione la modalità più opportuna di fornitura. Il mancato pagamento del canone annuo di affitto e/o degli eventuali costi di utenze comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 8 bis)

Gli assegnatari sotto il coordinamento del Comitato di Gestione ed eventualmente dell'Ufficio Tecnico Circoscrizionale dovranno farsi carico della manutenzione del lotto assegnato con divieto di utilizzare materiali diversi da quelli previsti dal progetto originario. In particolare gli assegnatari dovranno curare la sistemazione, la pulizia e il decoro tenendo in ordine le recinzioni, i casotti degli attrezzi (provvedendo alla riverniciatura periodica) l'impianto idrico e pulendo i confini dell'orto dalle erbe infestanti. Dovranno inoltre occuparsi della manutenzione e della pulizia delle parti comuni compreso il fabbricato servizi e area sosta.

Le modifiche e integrazioni sopra riportate sono state presentate e discusse nella riunione della VI Commissione svoltasi il 20 maggio 2009.

Il Regolamento articolato nelle sue integrazioni e modificazioni costituisce parte integrante della presente deliberazione, annulla e sostituisce le precedenti formulazioni..

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. mecc. 9600980/49 del 13 maggio 1996 e n. mecc. 9604113/49 del 27 giugno 1996 e successive modificazioni (n. mecc. 9606025/49 e n. mecc 0601389/002), il quale fra l'altro, all'art.42 comma 2, dispone in merito alle "competenze proprie" attribuite ai Consigli Circoscrizionali, a cui appartiene l'attività in oggetto;

-visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lg. vo n.267 del 18 agosto 2000 ;

-dato atto che i pareri di cui al art.49 del suddetto T.U sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

viste le disposizioni legislative sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche al Regolamento relativamente agli articoli: 1 – 3 – 6 – 6bis – 7 – 8; e l'introduzione dell'art. 8bis.

Le variazioni sono di seguito riportate ed altresì inserite in maniera integrata al testo del Regolamento, costituente parte integrata della presente deliberazione.

Art. 1)

La Circoscrizione 6 assegna ai cittadini ultrasessantenni, residenti nella Città di Torino, con priorità ai residenti in Circoscrizione, che ne facciano richiesta, un appezzamento di terreno da destinarsi a orto, di circa 100 mq. per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1 marzo 2009 per chi è già concessionario a tale data.

Allo scadere dei 5 anni (1 marzo 2014) sarà possibile ripresentare la domanda a seguito di nuovo bando.

Le assegnazioni effettuate nel corso dei 5 anni da marzo 2009, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc..) avranno scadenza contemporanea a quella degli altri orti. (1 marzo 2014)

In caso di decesso, all'intestatario potrà subentrare un familiare convivente, purchè alla data dell'evento posseda i requisiti richiesti dal bando e l'iscrizione nello stato di famiglia del defunto intestatario al momento dell'iscrizione di quest'ultimo nella graduatoria.

In assenza di familiari conviventi o non in possesso dei requisiti richiesti si procederà a nuova assegnazione secondo le modalità e la durata del 3° comma.

Ogni due anni a partire dal marzo 2010 con apposito provvedimento verrà predisposto un bando per l'assegnazione degli orti che dovessero rendersi disponibili nei due anni successivi.

Ferme restando le assegnazioni già effettuate, con scadenza 1 marzo 2014, al bando che sarà pubblicato il 1° marzo 2010 e a quelli successivi, potranno partecipare esclusivamente i cittadini residenti in Circoscrizione e che abbiano un'età superiore ai 50 anni.

L'assegnazione avverrà sulla base di un'apposita graduatoria, che sarà predisposta secondo i parametri indicati dal bando con i relativi punteggi.

I cittadini, non assegnatari di orto, residenti in Circoscrizione e in possesso dei requisiti richiesti dal bando potranno presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria che avrà validità due anni.

Durante tale periodo, qualora si rendessero disponibili degli orti, a causa di rinuncia, trasferimento, decesso o revoca, gli stessi potranno essere riassegnati attingendo dalla graduatoria.

Al bando che sarà predisposto con provvedimento e pubblicato alla data di scadenza di tutte le assegnazioni (1 marzo 2014) potrà partecipare anche chi è già stato assegnatario negli anni precedenti. In questo caso verrà attribuito un punteggio in base al numero di anni di assegnazione precedente.

#### Art. 3)

Gli orti saranno gestiti da un Comitato di gestione, formato da una rappresentanza (massimo 10 persone) degli assegnatari eletta a maggioranza, che durerà in carica 2 anni per il primo mandato (2008-2010) e un triennio per i successivi, nominato con determinazione dirigenziale e che avrà la funzione di coordinamento tra gli assegnatari e la Circoscrizione:

In particolare i compiti del Comitato di gestione sono i seguenti:

- controllare la corretta osservanza delle norme regolamentari
- dirimere le controversie tra gli assegnatari
- stimolare con adeguate proposte progettuali, un proficuo utilizzo dell'area
- incentivare, stimolare e coinvolgere l'interesse degli assegnatari verso le tematiche ecologiche ambientali anche in considerazione dell'inserimento degli orti nell'area parco
- promuovere la collaborazione ad iniziative di aggregazione e socialità con gli allievi delle scuole e con i giovani della città, in un'ottica di valorizzazione dei rapporti intergenerazionali
- determinare l'orario di apertura e chiusura orti in base alle stagioni e verificarne il rispetto

Resta in facoltà della Circoscrizione di vigilare e verificare l'operato del Comitato di gestione delegando un coordinatore tecnico.

#### Art. 6)

Sui singoli lotti gli assegnatari non potranno piantare essenze arboree e/o arbustive di alto fusto. Le coltivazioni che si sviluppano in altezza dovranno essere piantate a non meno di cm. 80 dai confini interni. Tutti i materiali di risulta derivanti dalla coltivazione orticola dovranno essere

depositati negli appositi cassonetti presso il punto di raccolta Amiat, non essendo consentito l'accensione di fuochi per bruciarli. Gli scarti vegetali potranno essere utilizzati come concime e quindi essere sotterrati nell'orto. Abbandoni di materiali vari negli stradini e nell'area servizi saranno eventualmente rimossi dalla Circoscrizione, previa comunicazione al Comitato di gestione, con addebito delle relative spese da suddividersi tra tutti gli assegnatari in occasione del pagamento della quota annuale.

Art. 6 bis)

E' vietato costruire manufatti sia permanenti che temporanei: si fa eccezione per la posa di rete antigraffine, per la realizzazione di una serra e di una tettoia. La realizzazione delle tettoie di pertinenza a casotti di ricovero attrezzi, deve essere adeguata all'autorizzazione n. 151R/2008 rilasciata dal Settore Denunce Inizio Attività della Città di Torino, depositata presso l'Ufficio Tecnico della Circoscrizione. La realizzazione della struttura e la relativa manutenzione sono a carico dell'assegnatario dell'orto. La realizzazione delle serre non fisse di dimensioni massime di cm. 300 x 400 x 225 di altezza misurata al colmo, da posizionarsi ad almeno cm 80 dalle recinzioni di confine, deve essere a forma di casetta a due falde o a tunnel con paleria a scelta tra legno, ferro e plastica ricoperte con teli di nylon morbido trasparente. La realizzazione della struttura portante della rete antigraffine da effettuarsi con gli stessi materiali utilizzati per la serra non potrà superare l'altezza massima di cm 300 fermo restando il rispetto della distanza di cm 80 dagli orti confinanti. Sono consentiti tamponamenti della recinzione a confine tra i vari orti, esclusivamente con la posa di rete plastificata di tipologia uguale a quella esistente di colore verde ma con altezza non superiore a cm 100. Sono altresì consentiti innalzamenti di cm 50 della recinzione a confine con gli stradini nel rispetto dei materiali di cui sopra.

Ogni opera realizzata in difformità dovrà essere abbattuta o resa conforme a spese dell'assegnatario, ferma restando la possibilità di applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi che regolano la materia.

Art. 7)

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario e dai familiari risultanti dallo stato di famiglia, né concederne a terzi l'uso, pena l'immediata revoca dell'assegnazione. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre previo parere tecnico, in prima istanza un richiamo scritto con diffida a rimuovere entro 10 giorni dalla notifica, il perdurare della violazione. Decorso i termini il Direttore della Circoscrizione disporrà la revoca dell'assegnazione. Il terreno dovrà essere riconsegnato alla Circoscrizione libero e sgombro da impedimenti entro 30 giorni dalla notifica della revoca. Qualora il concessionario non provveda a riconsegnare l'orto come sopra indicato, si provvederà ad intervenire con l'ausilio dei Vigili Urbani rimuovendo quanto riposto nel casotto degli attrezzi. L'ufficio tecnico provvederà al ripristino del terreno alle condizioni iniziali rendendolo così idoneo per una nuova assegnazione con ristoro della Città dalle spese sostenute per lo sgombero. Ciascun assegnatario non potrà superare un numero di due richiami scritti per violazioni del presente regolamento e perderà d'ufficio l'orto previo attivazione della procedura di revoca. La revoca comporta l'esclusione in caso di partecipazione ai bandi successivi.

Art. 8)

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'Assegnazione e la gestione degli orti urbani della Città di Torino, il canone annuo da versarsi dagli assegnatari alla Città in un'unica soluzione annua anticipata, sarà di Euro 50,00 (0,50 Euro per mq.) per ciascun orto urbano, per il periodo dell'assegnazione (5 anni), al quale, considerata la valenza sociale dell'iniziativa rivolta alle fasce

più deboli della popolazione, non si applicherà la rivalutazione monetaria. Gli assegnatari si accolleranno solamente i costi a consumo delle utenze relative all'energia elettrica e all'acqua, ripartite in parti uguali tra tutti gli assegnatari, secondo quanto stabilito dal costituendo Comitato di Gestione in accordo con la Circoscrizione. In merito alla fornitura d'acqua verrà valutata, in accordo con la Circoscrizione, i Tecnici comunali e il Comitato di Gestione la modalità più opportuna di fornitura. Il mancato pagamento del canone annuo di affitto e/o degli eventuali costi di utenze comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 8 bis)

Gli assegnatari sotto il coordinamento del Comitato di Gestione ed eventualmente dell'Ufficio Tecnico Circoscrizionale dovranno farsi carico della manutenzione del lotto assegnato con divieto di utilizzare materiali diversi da quelli previsti dal progetto originario. In particolare gli assegnatari dovranno curare la sistemazione, la pulizia e il decoro tenendo in ordine le recinzioni, i casotti degli attrezzi (provvedendo alla riverniciatura periodica) l'impianto idrico e pulendo i confini dell'orto dalle erbe infestanti. Dovranno inoltre occuparsi della manutenzione e della pulizia delle parti comuni compreso il fabbricato servizi e area sosta.

2) di approvare il Regolamento nella sua articolazione, così come riportato in allegato;

3) di dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti.

Per quanto sopra esposto il Consiglio, con votazione palese per alzata di mano, accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	23
VOTANTI	23
FAVOREVOLI	23
CONTRARI	/
ASTENUTI	/

#### DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in narrativa, le modifiche al Regolamento relativamente agli articoli: 1 – 3 – 6 – 6bis – 7 – 8; e l'introduzione dell'art. 8bis.

Le variazioni sono di seguito riportate ed altresì inserite in maniera integrata al testo del Regolamento, costituente parte integrata della presente deliberazione.

Art. 1)

La Circoscrizione 6 assegna ai cittadini ultrasessantenni, residenti nella Città di Torino, con priorità ai residenti in Circoscrizione, che ne facciano richiesta, un appezzamento di terreno da destinarsi a orto, di circa 100 mq. per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1 marzo 2009 per chi è già concessionario a tale data.

Allo scadere dei 5 anni (1 marzo 2014) sarà possibile ripresentare la domanda a seguito di nuovo bando.

Le assegnazioni effettuate nel corso dei 5 anni da marzo 2009, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc..) avranno scadenza contemporanea a quella degli altri orti. (1 marzo 2014)

In caso di decesso, all'intestatario potrà subentrare un familiare convivente, purchè alla data dell'evento possieda i requisiti richiesti dal bando e l'iscrizione nello stato di famiglia del defunto intestatario al momento dell'iscrizione di quest'ultimo nella graduatoria.

In assenza di familiari conviventi o non in possesso dei requisiti richiesti si procederà a nuova

assegnazione secondo le modalità e la durata del 3° comma.

Ogni due anni a partire dal marzo 2010 con apposito provvedimento verrà predisposto un bando per l'assegnazione degli orti che dovessero rendersi disponibili nei due anni successivi.

Ferme restando le assegnazioni già effettuate, con scadenza 1 marzo 2014, al bando che sarà pubblicato il 1° marzo 2010 e a quelli successivi, potranno partecipare esclusivamente i cittadini residenti in Circoscrizione e che abbiano un'età superiore ai 50 anni.

L'assegnazione avverrà sulla base di un'apposita graduatoria, che sarà predisposta secondo i parametri indicati dal bando con i relativi punteggi.

I cittadini, non assegnatari di orto, residenti in Circoscrizione e in possesso dei requisiti richiesti dal bando potranno presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria che avrà validità due anni.

Durante tale periodo, qualora si rendessero disponibili degli orti, a causa di rinuncia, trasferimento, decesso o revoca, gli stessi potranno essere riassegnati attingendo dalla graduatoria.

Al bando che sarà predisposto con provvedimento e pubblicato alla data di scadenza di tutte le assegnazioni (1 marzo 2014) potrà partecipare anche chi è già stato assegnatario negli anni precedenti. In questo caso verrà attribuito un punteggio in base al numero di anni di assegnazione precedente.

#### Art. 3)

Gli orti saranno gestiti da un Comitato di gestione, formato da una rappresentanza (massimo 10 persone) degli assegnatari eletta a maggioranza, che durerà in carica 2 anni per il primo mandato (2008-2010) e un triennio per i successivi, nominato con determinazione dirigenziale e che avrà la funzione di coordinamento tra gli assegnatari e la Circoscrizione:

In particolare i compiti del Comitato di gestione sono i seguenti:

- controllare la corretta osservanza delle norme regolamentari
- dirimere le controversie tra gli assegnatari
- stimolare con adeguate proposte progettuali, un proficuo utilizzo dell'area
- incentivare, stimolare e coinvolgere l'interesse degli assegnatari verso le tematiche ecologiche ambientali anche in considerazione dell'inserimento degli orti nell'area parco
- promuovere la collaborazione ad iniziative di aggregazione e socialità con gli allievi delle scuole e con i giovani della città, in un ottica di valorizzazione dei rapporti intergenerazionali
- determinare l'orario di apertura e chiusura orti in base alle stagioni e verificarne il rispetto

Resta in facoltà della Circoscrizione di vigilare e verificare l'operato del Comitato di gestione delegando un coordinatore tecnico.

#### Art. 6)

Sui singoli lotti gli assegnatari non potranno piantare essenze arboree e/o arbustive di alto fusto. Le coltivazioni che si sviluppano in altezza dovranno essere piantate a non meno di cm. 80 dai confini interni. Tutti i materiali di risulta derivanti dalla coltivazione orticola dovranno essere depositati negli appositi cassonetti presso il punto di raccolta Amiat, non essendo consentito l'accensione di fuochi per bruciarli. Gli scarti vegetali potranno essere utilizzati come concime e quindi essere sotterrati nell'orto. Abbandoni di materiali vari negli stradini e nell'area servizi saranno eventualmente rimossi dalla Circoscrizione, previa comunicazione al Comitato di gestione, con addebito delle relative spese da suddividersi tra tutti gli assegnatari in occasione del pagamento della quota annuale.

#### Art. 6 bis)

E' vietato costruire manufatti sia permanenti che temporanei: si fa eccezione per la posa di rete antigrandine, per la realizzazione di una serra e di una tettoia. La realizzazione delle tettoie di pertinenza a casotti di ricovero attrezzi, deve essere adeguata all'autorizzazione n. 151R/2008 rilasciata dal Settore Denunce Inizio Attività della Città di Torino, depositata presso l'Ufficio Tecnico della Circoscrizione. La realizzazione della struttura e la relativa manutenzione sono a carico dell'assegnatario dell'orto. La realizzazione delle serre non fisse di dimensioni massime di cm. 300 x 400 x 225 di altezza misurata al colmo, da posizionarsi ad almeno cm 80 dalle recinzioni di confine, deve essere a forma di casetta a due falde o a tunnel con paleria a scelta tra legno, ferro e plastica ricoperte con teli di nylon morbido trasparente. La realizzazione della struttura portante della rete antigrandine da effettuarsi con gli stessi materiali utilizzati per la serra non potrà superare l'altezza massima di cm 300 fermo restando il rispetto della distanza di cm 80 dagli orti confinanti. Sono consentiti tamponamenti della recinzione a confine tra i vari orti, esclusivamente con la posa di rete plastificata di tipologia uguale a quella esistente di colore verde ma con altezza non superiore a cm 100. Sono altresì consentiti innalzamenti di cm 50 della recinzione a confine con gli stradini nel rispetto dei materiali di cui sopra.

Ogni opera realizzata in difformità dovrà essere abbattuta o resa conforme a spese dell'assegnatario, ferma restando la possibilità di applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi che regolano la materia.

Art. 7)

L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario e dai familiari risultanti dallo stato di famiglia, né concederne a terzi l'uso, pena l'immediata revoca dell'assegnazione. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre previo parere tecnico, in prima istanza un richiamo scritto con diffida a rimuovere entro 10 giorni dalla notifica, il perdurare della violazione. Decorso i termini il Direttore della Circoscrizione disporrà la revoca dell'assegnazione. Il terreno dovrà essere riconsegnato alla Circoscrizione libero e sgombro da impedimenti entro 30 giorni dalla notifica della revoca. Qualora il concessionario non provveda a riconsegnare l'orto come sopra indicato, si provvederà ad intervenire con l'ausilio dei Vigili Urbani rimuovendo quanto riposto nel casotto degli attrezzi. L'ufficio tecnico provvederà al ripristino del terreno alle condizioni iniziali rendendolo così idoneo per una nuova assegnazione con ristoro della Città dalle spese sostenute per lo sgombero. Ciascun assegnatario non potrà superare un numero di due richiami scritti per violazioni del presente regolamento e perderà d'ufficio l'orto previo attivazione della procedura di revoca. La revoca comporta l'esclusione in caso di partecipazione ai bandi successivi.

Art. 8)

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'Assegnazione e la gestione degli orti urbani della Città di Torino, il canone annuo da versarsi dagli assegnatari alla Città in un'unica soluzione annua anticipata, sarà di Euro 50,00 (0,50 Euro per mq.) per ciascun orto urbano, per il periodo dell'assegnazione (5 anni), al quale, considerata la valenza sociale dell'iniziativa rivolta alle fasce più deboli della popolazione, non si applicherà la rivalutazione monetaria. Gli assegnatari si accolleranno solamente i costi a consumo delle utenze relative all'energia elettrica e all'acqua, ripartite in parti uguali tra tutti gli assegnatari, secondo quanto stabilito dal costituendo Comitato di Gestione in accordo con la Circoscrizione. In merito alla fornitura d'acqua verrà valutata, in accordo con la Circoscrizione, i Tecnici comunali e il Comitato di Gestione la modalità più opportuna di fornitura. Il mancato pagamento del canone annuo di affitto e/o degli eventuali costi di utenze comporta la revoca dell'assegnazione.

## Art. 8 bis)

Gli assegnatari sotto il coordinamento del Comitato di Gestione ed eventualmente dell'Ufficio Tecnico Circostrizionale dovranno farsi carico della manutenzione del lotto assegnato con divieto di utilizzare materiali diversi da quelli previsti dal progetto originario. In particolare gli assegnatari dovranno curare la sistemazione, la pulizia e il decoro tenendo in ordine le recinzioni, i casotti degli attrezzi (provvedendo alla riverniciatura periodica) l'impianto idrico e pulendo i confini dell'orto dalle erbe infestanti. Dovranno inoltre occuparsi della manutenzione e della pulizia delle parti comuni compreso il fabbricato servizi e area sosta.

- 2) di approvare il Regolamento nella sua articolazione, così come riportato in allegato;
- 3) di dare atto che il presente Regolamento annulla e sostituisce i precedenti.

## **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI ORTI SITI IN ZONA PARCO DELL'ARRRIVORE**

Art. 1) La Circoscrizione 6 assegna ai cittadini ultrasessantenni, residenti nella Città di Torino, con priorità ai residenti in Circoscrizione, che ne facciano richiesta, un appezzamento di terreno da destinarsi a orto, di circa 100 mq. per la durata di 5 anni con decorrenza dal 1 marzo 2009 per chi è già concessionario a tale data.

Allo scadere dei 5 anni (1 marzo 2014) sarà possibile ripresentare la domanda a seguito di nuovo bando.

Le assegnazioni effettuate nel corso dei 5 anni da marzo 2009, in relazione a intervenute disponibilità di orti (per rinuncia, trasferimento, decesso, revoca ecc..) avranno scadenza contemporanea a quella degli altri orti. (1 marzo 2014)

In caso di decesso, all'intestatario potrà subentrare un familiare convivente, purchè alla data dell'evento posseda i requisiti richiesti dal bando e l'iscrizione nello stato di famiglia del defunto intestatario al momento dell'iscrizione di quest'ultimo nella graduatoria.

In assenza di familiari conviventi o non in possesso dei requisiti richiesti si procederà a nuova assegnazione secondo le modalità e la durata del 3° comma.

Ogni due anni a partire dal marzo 2010 con apposito provvedimento verrà predisposto un bando per l'assegnazione degli orti che dovessero rendersi disponibili nei due anni successivi.

Ferme restando le assegnazioni già effettuate, con scadenza 1 marzo 2014, al bando che sarà pubblicato il 1° marzo 2010 e a quelli successivi, potranno partecipare esclusivamente i cittadini residenti in Circoscrizione e che abbiano un'età superiore ai 50 anni.

L'assegnazione avverrà sulla base di un'apposita graduatoria, che sarà predisposta secondo i parametri indicati dal bando con i relativi punteggi.

I cittadini, non assegnatari di orto, residenti in Circoscrizione e in possesso dei requisiti richiesti dal bando potranno presentare domanda per essere inseriti nella graduatoria che avrà validità due anni.

Durante tale periodo, qualora si rendessero disponibili degli orti, a causa di rinuncia, trasferimento, decesso o revoca, gli stessi potranno essere riassegnati attingendo dalla graduatoria.

Al bando che sarà predisposto con provvedimento e pubblicato alla data di scadenza di tutte le assegnazioni (1 marzo 2014) potrà partecipare anche chi è già stato assegnatario negli anni precedenti. In questo caso verrà attribuito un punteggio in base al numero di anni di assegnazione precedente.

Art. 2) Gli assegnatari non potranno in alcun modo usufruire di autonomi allacciamenti di luce, acqua, gas.

Art. 3) Gli orti saranno gestiti da un Comitato di gestione, formato da una rappresentanza (massimo 10 persone) degli assegnatari eletta a maggioranza, che durerà in carica 2 anni per il primo mandato (2008-2010) e un triennio per i successivi, nominato con determinazione dirigenziale e che avrà la funzione di coordinamento tra gli assegnatari e la Circoscrizione:

In particolare i compiti del Comitato di gestione sono i seguenti:

- controllare la corretta osservanza delle norme regolamentari

- dirimere le controversie tra gli assegnatari
- stimolare con adeguate proposte progettuali, un proficuo utilizzo dell'area
- incentivare, stimolare e coinvolgere l'interesse degli assegnatari verso le tematiche ecologiche ambientali anche in considerazione dell'inserimento degli orti nell'area parco
- promuovere la collaborazione ad iniziative di aggregazione e socialità con gli allievi delle scuole e con i giovani della città, in un ottica di valorizzazione dei rapporti intergenerazionali
- determinare l'orario di apertura e chiusura orti in base alle stagioni e verificarne il rispetto

Resta in facoltà della Circoscrizione di vigilare e verificare l'operato del Comitato di gestione delegando un coordinatore tecnico.

Art. 3 bis) E' vietato l'accesso alle auto nell'intera area orti. Apposito permesso verrà concesso a persone disabili e all'Area Disabili dei Servizi Sociali della VI Circoscrizione.

Le chiavi del cancello auto verranno consegnate ai componenti del Comitato di Gestione e agli utenti disabili sopracitati.

Art. 4) Sull'area assegnata non potrà essere svolta attività diversa dalla coltivazione orticola. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dare adito ad attività commerciale o a scopo di lucro, ma sarà rivolta unicamente ai conseguimenti di prodotti per uso proprio.

Art. 5) L'assegnatario non potrà tenere in forma stabile sull'area assegnata animali né usare prodotti antiparassitari irritanti di classe XI né diserbanti o altri prodotti che possano in qualche modo recare danno al suolo e al sottosuolo. I concimi da usare saranno solo ed esclusivamente di tipo organico. Sulle caratteristiche dei prodotti da usare verrà data informazione dal Settore Tecnico Verde Pubblico.

Art. 6) Sui singoli lotti gli assegnatari non potranno piantare essenze arboree e/o arbustive di alto fusto. Le coltivazioni che si sviluppano in altezza dovranno essere piantate a non meno di cm. 80 dai confini interni. Tutti i materiali di risulta derivanti dalla coltivazione orticola dovranno essere depositati negli appositi cassonetti presso il punto di raccolta Amiat, non essendo consentito l'accensione di fuochi per bruciarli. Gli scarti vegetali potranno essere utilizzati come concime e quindi essere sotterrati nell'orto. Abbandoni di materiali vari negli stradini e nell'area servizi saranno eventualmente rimossi dalla Circoscrizione, previa comunicazione al Comitato di gestione, con addebito delle relative spese da suddividersi tra tutti gli assegnatari in occasione del pagamento della quota annuale.

Art. 6 bis) E' vietato costruire manufatti sia permanenti che temporanei: si fa eccezione per la posa di rete antigrandine, per la realizzazione di una serra e di una tettoia. La realizzazione delle tettoie di pertinenza a casotti di ricovero attrezzi, deve essere adeguata all'autorizzazione n. 151R/2008 rilasciata dal Settore Denunce Inizio Attività della Città di Torino, depositata presso l'Ufficio Tecnico della Circoscrizione. La realizzazione della struttura e la relativa manutenzione sono a carico dell'assegnatario dell'orto. La realizzazione delle serre non fisse di dimensioni massime di cm. 300 x 400 x 225 di altezza misurata al colmo, da posizionarsi ad almeno cm 80 dalle recinzioni di confine, deve essere a forma di casetta a due falde o a tunnel con paleria a scelta tra legno, ferro e plastica ricoperte con teli di nylon morbido trasparente. La realizzazione

della struttura portante della rete antigrandine da effettuarsi con gli stessi materiali utilizzati per la serra non potrà superare l'altezza massima di cm 300 fermo restando il rispetto della distanza di cm 80 dagli orti confinanti. Sono consentiti tamponamenti della recinzione a confine tra i vari orti, esclusivamente con la posa di rete plastificata di tipologia uguale a quella esistente di colore verde ma con altezza non superiore a cm 100. Sono altresì consentiti innalzamenti di cm 50 della recinzione a confine con gli stradini nel rispetto dei materiali di cui sopra.

Ogni opera realizzata in difformità dovrà essere abbattuta o resa conforme a spese dell'assegnatario, ferma restando la possibilità di applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti leggi che regolano la materia.

Art. 7) L'assegnatario non potrà avvalersi di manodopera retribuita per la coltivazione del terreno, che dovrà essere direttamente coltivato dall'assegnatario e dai familiari risultanti dallo stato di famiglia, né concederne a terzi l'uso, pena l'immediata revoca dell'assegnazione. Se l'area risulterà incolta, abbandonata, sporca o distolta dal fine per cui fu assegnata o qualora l'assegnatario violi le disposizioni della normativa in tema di orti urbani, il Direttore della Circoscrizione potrà disporre previo parere tecnico, in prima istanza un richiamo scritto con diffida a rimuovere entro 10 giorni dalla notifica, il perdurare della violazione. Decorsi i termini il Direttore della Circoscrizione disporrà la revoca dell'assegnazione. Il terreno dovrà essere riconsegnato alla Circoscrizione libero e sgombro da impedimenti entro 30 giorni dalla notifica della revoca. Qualora il concessionario non provveda a riconsegnare l'orto come sopra indicato, si provvederà ad intervenire con l'ausilio dei Vigili Urbani rimuovendo quanto riposto nel casotto degli attrezzi. L'ufficio tecnico provvederà al ripristino del terreno alle condizioni iniziali rendendolo così idoneo per una nuova assegnazione con ristoro della Città dalle spese sostenute per lo sgombero. Ciascun assegnatario non potrà superare un numero di due richiami scritti per violazioni del presente regolamento e perderà d'ufficio l'orto previo attivazione della procedura di revoca. La revoca comporta l'esclusione in caso di partecipazione ai bandi successivi.

Art. 8) Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento per l'Assegnazione e la gestione degli orti urbani della Città di Torino, il canone annuo da versarsi dagli assegnatari alla Città in un'unica soluzione annua anticipata, sarà di Euro 50,00 (0,50 Euro per mq.) per ciascun orto urbano, per il periodo dell'assegnazione (5 anni), al quale, considerata la valenza sociale dell'iniziativa rivolta alle fasce più deboli della popolazione, non si applicherà la rivalutazione monetaria. Gli assegnatari si accolleranno solamente i costi a consumo delle utenze relative all'energia elettrica e all'acqua, ripartite in parti uguali tra tutti gli assegnatari, secondo quanto stabilito dal costituendo Comitato di Gestione in accordo con la Circoscrizione. In merito alla fornitura d'acqua verrà valutata, in accordo con la Circoscrizione, i Tecnici comunali e il Comitato di Gestione la modalità più opportuna di fornitura. Il mancato pagamento del canone annuo di affitto e/o degli eventuali costi di utenze comporta la revoca dell'assegnazione.

Art. 8 bis) Gli assegnatari sotto il coordinamento del Comitato di Gestione ed eventualmente dell'Ufficio Tecnico Circoscrizionale dovranno farsi carico della manutenzione del lotto assegnato con divieto di utilizzare materiali diversi da quelli previsti dal progetto originario. In particolare gli assegnatari dovranno curare la sistemazione, la pulizia e il decoro tenendo in ordine le recinzioni, i casotti degli attrezzi (provvedendo alla riverniciatura periodica) l'impianto idrico e pulendo i confini dell'orto dalle erbe infestanti. Dovranno inoltre occuparsi della manutenzione e della pulizia delle parti comuni compreso il fabbricato servizi e area sosta.

Art. 9) Allo scadere dell'assegnazione l'assegnatario dovrà lasciare il terreno libero e sgombro da persone e/o cose. Nel caso di colture in corso non potrà accampare alcun diritto né esigere indennizzo dalla Città e nemmeno da chi gli subentra, né rimuoverle o danneggiarle.

Art. 10 ) La Città non risponderà dei danni, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativi al lotto assegnato, o/e ai prodotti coltivati, o/e alle attrezzature. La Città resterà pertanto sollevata da ogni responsabilità in merito. Il Comitato di Gestione, secondo modalità da stabilirsi potrà provvedere a costituire un piccolo fondo fra gli aderenti per fare fronte a spese di ripristino per eventuali danneggiamenti, furti, manomissioni, infortuni, incidenti relativamente agli appezzamenti assegnati.

Art. 11) Il presente regolamento disciplinare è passibile di modifiche, che potranno esser adottate successivamente dal Consiglio Circostrizionale sulla base delle esperienze maturate durante il periodo di iniziale applicazione, nonché in base a norme sopravvenute e suggerimenti. Le eventuali innovazioni, pena decadenza dell'assegnazione, dovranno essere integralmente accettate dagli assegnatari.

Art. 12) L'assegnazione è data a titolo precario ed è revocabile in qualsiasi momento per motivi di interesse pubblico, anche senza preavviso e senza che nessun diritto o risarcimento o indennità spetti all'assegnatario.